

**Criteria per la ripartizione tra le Università di 20 milioni di euro,
esclusivamente destinati all'assunzione di ricercatori.**



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2007;

VISTO l'art. 5 della legge 24.12.1993, n. 537, modificato dall'art. 51 comma 5 L. 449/97;

VISTO il D.M. n. 246 del 8.5.2007, registrato alla Corte dei Conti il 18.6.2007 reg. 4 foglio 267, con il quale sono stati determinati i criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario e per gli interventi di riequilibrio per l'anno 2007;

VISTO il D.M. n. 375 del 26.7.2007, registrato alla Corte dei Conti il 30.8.2007 reg. 6 foglio 166, con il quale sono state apportate modifiche al D.M. n. 246;

VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04), applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito in legge 25 ottobre 2007 n. 176, ed in particolare l'art. 3 con il quale al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nell'Università viene destinato l'importo di 20.000.000 di Euro ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università;

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di definire criteri e modalità per la ripartizione alle università del predetto importo di 20.000.000 di Euro:

DECRETA

Art. 1

1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università con le modalità di cui alla legge 03.07.1998, n. 210, viene destinata, in regime di cofinanziamento nel limite massimo del 50%, la somma complessiva di € 20 milioni da assegnare alle università stesse le quali, al netto delle quote di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 300/06, convertito nella legge 26.02.2007 n. 17, presentano al 31/12/2006 un rapporto AF/FFO non eccedente il 90%, ovvero, da assegnare nei limiti di cui all'art. 51, comma 4, terzo periodo, della legge 1997 n. 449. Alle stesse Università la predetta somma viene ripartita in base ai seguenti criteri:

a) fino al 20% del citato stanziamento le risorse sono assegnate in proporzione al peso percentuale di ciascun Ateneo risultante dall'applicazione del modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario

alle Università (FFO), limitatamente alla quota relativa ai risultati delle attività di ricerca scientifica, tenuto conto delle rilevazioni CIVR- VTR 2001/2003, come già stabilito nel DM n°246 dell' 08.05.07; b) per la quota residua le risorse sono assegnate ai predetti Atenei sulla base del numero totale degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, dei titolari degli assegni di ricerca, di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e al numero dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato assunti presso l'Ateneo nel periodo 1 gennaio 2004 - 30 settembre 2007.

2. Le assegnazioni di cui al presente articolo, disposte in regime di cofinanziamento, saranno oggetto di apposita verifica e, qualora non vengano utilizzate per i fini stessi, si procederà al relativo recupero a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 14 novembre 2007
Prot. n. 565/2007

IL MINISTRO
(f.to Fabio Mussi)

(registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2007, Reg. 6 Foglio 400)